



PATTO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO, LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, LA METROPOLI DI LIONE E LA CITTÀ DI LIONE

La Città di Torino e la Città Metropolitana di Torino della Repubblica Italiana e la Metropoli di Lione e la Città di Lione della Repubblica Francese, di seguito denominate le Parti,

Considerati i legami storici di amicizia e di collaborazione tra le Parti;

Sotto l'egida del Trattato del Quirinale che pone le relazioni franco-italiane ad un alto livello di partenariato;

In un momento in cui gli enti locali hanno un ruolo maggiore in materia di diplomazia internazionale, in particolare come luoghi di innovazione e di protezione, ma anche di costruzione della cittadinanza europea;

Nell'ambito delle proprie competenze, le Parti ribadiscono la natura strategica della collaborazione tra i rispettivi territori e l'ambizione condivisa del suo consolidamento, e convengono quanto segue:

Articolo 1

(Obiettivi e finalità)

Il presente Patto di Amicizia e Collaborazione intende favorire gli scambi e consolidare l'amicizia tra le Parti nei seguenti ambiti: lotta al cambiamento climatico, collaborazione culturale, turistica, nel campo dell'istruzione, dell'istruzione superiore e della vita studentesca, europea ed economica.

Articolo 2

(Clausola di invarianza normativa)

Il presente Patto di Amicizia e Collaborazione sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e francese nonché del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia e della Francia all'Unione Europea.

Articolo 3

(Attività di collaborazione)

a) Lotta al cambiamento climatico

Le Parti intendono realizzare scambi di buone prassi e a sviluppare progetti relativi alla transizione ecologica ed energetica, in particolare nei seguenti settori:

- Sviluppo della mobilità attiva
- Pianificazione urbanistica (aree pedonali o a bassa emissione)
- Aree verdi urbane e lungo i corsi d'acqua
- Dispositivi per il miglioramento dell'efficienza energetica e climatica
- Resilienza e sicurezza alimentare

b) Collaborazione culturale

I rispettivi territori sono ricchi di un notevole ecosistema culturale e artistico. Le Parti intendono lavorare insieme per promuovere attività che favoriscano l'incontro di diversi punti di vista e di sensibilità, ma anche la creazione, la formazione nonché l'inclusione di tutti e tutte nelle attività culturali.

Risalto sarà dato a musica, arti performative e formazione artistica, letteratura, opere luminose, design, ma anche alle arti cinematografiche e fotografiche, agli spettacoli dal vivo, all'arte contemporanea e a tutte le forme di *street art*, anche per promuovere i luoghi della memoria.

c) Collaborazione turistica

Le Parti intendono, inoltre, promuovere progetti e attività finalizzati a favorire lo sviluppo di un turismo responsabile, alla ricerca di forme alternative per un turismo più rispettoso delle persone, della diversità culturale e dell'ambiente.

d) Collaborazione nel campo dell'istruzione, dell'istruzione superiore e della vita studentesca

Le Parti incoraggiano le attività di scambio tra i servizi dell'istruzione, gli attori educativi, le scuole, i collegi e le università dei rispettivi territori.

Le Parti concordano nel valorizzare le relazioni esistenti e nel promuovere nuove collaborazioni tra le Università di Torino e di Lione, nonché i rapporti tra le scuole superiori, attivando scambi di studenti, di docenti-ricercatori nonché la collaborazione scientifica.

e) Collaborazione europea

Le Parti intendono cogliere ogni opportunità rilevante per la partecipazione congiunta a programmi europei.

f) Collaborazione economica

Le Parti incoraggiano una riflessione congiunta sul modo in cui i territori attuano le loro nuove strategie di sviluppo economico:

- organizzazione della governance economica del territorio;
- sviluppo di progetti e produzioni che consentano di ridurre l'impatto del carbonio sui territori mantenendo e creando posti di lavoro a tutti i livelli.

Articolo 4

(Clausola di neutralità finanziaria)

Tutte le attività previste o scaturenti dall'attuazione del presente Patto di Amicizia e Collaborazione troveranno copertura, per la Parte Italiana, nel bilancio degli enti firmatari del presente Patto, senza generare oneri finanziari a carico dello Stato.

Articolo 5

(Informativa)

Le Parti informeranno le Ambasciate competenti per territorio dei rispettivi Paesi sullo stato di avanzamento delle iniziative programmate in attuazione del presente Patto di Amicizia e Collaborazione, in particolare il Consolato Generale di Italia a Lione e il Consolato Generale di Francia a Milano.

Articolo 6

(Modifiche e integrazioni)

Eventuali modifiche o integrazioni al presente Patto di Amicizia e Collaborazione potranno essere definite per iscritto previo consenso delle Parti e, per la Parte italiana, nel rispetto di procedure analoghe a quelle previste per l'autorizzazione del presente Patto di Amicizia e Collaborazione.

Articolo 7

(Divergenze interpretative)

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione o nell'attuazione del presente Patto di Amicizia e Collaborazione sarà risolta in via amichevole, mediante consultazioni dirette tra le Parti.

Articolo 8

(Efficacia e durata)

Il presente Patto di Amicizia e Collaborazione acquista efficacia all'atto della firma per una durata di 4 (quattro) anni. Esso potrà essere rinnovato espressamente tra le Parti attraverso comunicazione scritta nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti nazionali.

Ciascuna Parte potrà porre termine in qualsiasi momento all'efficacia del presente Patto di Amicizia e Collaborazione tramite comunicazione scritta all'altra Parte.

Firmato a _____ il 29.06.2023 in 4 (quattro) originali,
ciascuno nelle lingue italiana e francese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

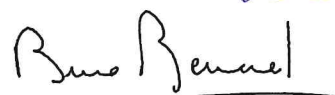
Per la Città di Torino
Il Sindaco



Per la Città Metropolitana di Torino
Il Sindaco Metropolitano



Per la Metropoli di Lione
Il Presidente



Per la Città di Lione
Il Sindaco



29.06.2023